

SIPARIO  
scenari di quotidianità

*Incontro*

# TRUST & DOPO DI NOI

*Strumento a sostegno della famiglia  
e a garanzia del futuro  
per persone in condizione di handicap*

*Firenze, lunedì 15 gennaio 2007  
Palazzo Incontri  
Via de' Pucci n.1  
ore 17,30*

 BANCA  
CR FIRENZE

Associazione di Promozione Sociale SIPARIO  
Via Antonio Garbasso n.24 - 50131 Firenze  
Tel.055.39.00.707 - Fax055.39.00.706  
[www.associazionesipario.it](http://www.associazionesipario.it) - [info@associazionesipario.it](mailto:info@associazionesipario.it)

SOBONATURA DEGLI INTERVENTI



Convegno 15 gennaio 2007

Associazione Promozione Sociale Sipario

**Avvocato Maria Caterina Pecchioli – Il trust come forma di tutela per il soggetto debole: confronto con i rimedi ordinari**

Buonasera a tutti...allora innanzi tutto volevo ringraziare l'associazione Sipario ed il suo Presidente, il Signor Martelli Calvelli, alle considerazioni del quale mi riallaccio per entrare subito nel vivo di questo intervento. Effettivamente il problema che affligge i familiari e i congiunti sei soggetti diversamente abili è proprio quello di assicurare a questi ragazzi la soddisfazione di tutte le esigenze non soltanto di tipo patrimoniale ed economico ma anche proprio di tipo morale ed assistenziale, in sostanza cosa accadrà dopo di noi. Il trust per l'appunto pare reputato a candidarsi come uno strumento che effettivamente può andare a soddisfare queste esigenze di questi soggetti anche là dove i genitori non ci siano più. Infatti è uno strumento che per la sua elasticità può essere realizzato non soltanto in via esclusiva e concorrente con quelli che sono i rimedi già previsti dal nostro ordinamento, mi riferisco all'interdizione, all'amministrazione di sostegno, alla sostituzione fedecommissaria, che sono tutti casi quindi in cui certe forme di disagio psichico sono già state prese in considerazione dall'ordinamento per essere tutelate, ma è uno strumento che può far fronte anche a tutte quelle situazioni che invece attualmente non sono prese in considerazione dal nostro ordinamento, seppur l'amministrazione di sostegno ha fatto tanto, mi riferisco per esempio a tutti i casi di soggetti disabili ai sensi della legge 104 del 92 sulla handicap. Il trust è un atto programmatico con il quale il disponente cioè il genitore o il familiare, che di fatto è colui che assolutamente conosce fino in fondo quelle che sono le esigenze del proprio figlio decide di destinare un insieme di beni affinché le utilità che da questi beni si possono trarre vadano a soddisfare per l'appunto tutti i bisogni del soggetto che s'intende proteggere, tecnicamente quindi le figure del trust sono il disponente, il trustee eventualmente un guardiano ed i beneficiari. Il disponente è colui che intende vincolare, che di fatto vincola un insieme di beni perché con le utilità che da esso si possono trarre si vada a tutelare e a soddisfare tutte le esigenze del soggetto, non è detto che l'istituzione del trust e l'effettivo inizio del trust coincidano sempre, pensiamo ad es. ad un bene immobile: il genitore già potrebbe destinare ad un figlio trustee la nuda proprietà del bene e continuare a godere ed amministrare del bene come sempre fatto. Al momento della sua morte l'usufrutto viene a riunirsi alla nuda proprietà, il trustee diventa effettivo titolare del bene e a questo punto comincerà a gestire e amministrare il bene proprio in funzione dello scopo del trust che per l'appunto è la protezione del soggetto debole, per esempio

poi nel caso di atti di conferimento di beni mobili, e mi riferisco a denaro o titoli, non è detto che il disponente debba versare in una unica soluzione o in un solo atto di conferimento tutto ciò che ritiene necessario e che sia vincolato in trust per soddisfare queste esigenze, ma lo può fare per atti successivi, persino per testamento, infatti sia l'atto istitutivo del trust, che gli atti di conferimento possono realizzarsi sia per atto *inter vivos* che per atto *mortis causa*. Per cercare di esemplificare proprio con un esempio pratico il concetto che ho espresso, si potrebbe pensare all'atto istitutivo del trust come alla creazione di un contenitore, e i singoli atti di conferimento rappresenteranno il relativo contenuto. Passiamo ad esaminare la figura del "trustee". Trustee può essere una persona fisica, una persona giuridica ente o associazione di fiducia del disponente i quali poteri e le cui responsabilità saranno quelle indicate nell'atto costitutivo del trust, nella legge regolatrice del trust.- Giuridicamente il trustee acquista la titolarità dei beni conferiti in trust, ma in virtù dell'effetto segregativo questi beni non verranno a far parte del patrimonio personale del trustee. Questo che cosa significa? Che questi beni rimarranno insensibili alle eventuali pretese creditorie dei creditori del trustee, nel caso in cui il trustee muoia non andranno a cadere nel suo asse ereditario così come non andranno a far parte del regime patrimoniale nel caso il trustee contragga matrimonio. Normalmente se si tratta di somme di denaro, queste verranno versate su un conto corrente sia direttamente intestato al trust sia intestato al soggetto nella sua qualità di trustee ed altrettanto per i beni immobili lì la trascrizione sarà o una trascrizione a favore del trust o del soggetto nella sua qualità di trustee. I beni vincolati nel trust serviranno per la realizzazione dello scopo, che nel caso che ci riguarda del trust di protezione sarà per l'appunto la soddisfazione di tutte quelle esigenze che per altro il disponente avrà analiticamente dettagliato nell'atto istitutivo del trust. Quindi il trustee pur non andando incontro, e già qui la prima importante differenza, a tutte quelle forme di controllo e di autorizzazione dell'autorità giudiziaria che sono previste per il tutore e per l'amministratore di sostegno ha sicuramente della responsabilità, la responsabilità che nasce dalla realizzazione dello scopo del trust e dall'osservanza sia delle clausole dell'atto istitutivo che della legge regolatrice. Il disponente può dare anche al trustee delle indicazioni di massima su come gestire questi beni ed essendo persona il trustee, essendo persona di fiducia del disponente non vi è motivo di pensare che questi non lo osservi. L'ufficio del trustee può essere anche ricoperto da più persone fisiche tra loro, in questo caso agiranno in una sorta di sinergia e quindi eserciteranno anche una forma di reciproco controllo fra loro e parlando di controllo veniamo ad illustrare la seconda figura, quella del guardiano, figura che come ho detto all'inizio può essere eventuale, ma che nel caso del trust di protezione, figura quanto mai opportuna. Perché? Poiché i vantaggi devono andare a soddisfare le esigenze di un soggetto che per lo più è incapace, e quindi non è in grado di rendersi conto se il trustee sta effettivamente agendo per la

realizzazione dei suoi interessi, questo compito può essere affidato appunto ad un guardiano, che è un fiduciario del trust, risponde direttamente nei confronti del beneficiario, non nei confronti del disponente perché, pur essendo una persona di fiducia senz'altro del disponente non è un suo mandatario. Il disponente può attribuire al guardiano anche poteri molto ampi, quali per esempio il potere di essere sentito prima che il trustee compia certi determinati atti oppure il potere di compiere delle verifiche. Ciò che il guardiano non deve mai fare è assumere un ruolo attivo nell'amministrazione del trust, perché in questo caso potrebbe essere scambiato con il trustee con tutte le relative conseguenze in ordine all'assunzione delle responsabilità. Praticamente il guardiano e il trustee sono in una posizione di alterità fra loro, il trustee si occupa soprattutto dell'amministrazione del bene, il guardiano è persona più vicina al soggetto debole, è quello preposto ad individuare eventualmente le esigenze nascenti, è quello preposto per es. a valutare se la struttura o se la persona che si occupa del soggetto sia struttura o persona idonea e poi ha il potere, normalmente gli viene riconosciuto il potere di agire nei confronti del trustee, qualora il trustee violi le clausole contenute nell'atto istitutivo, violi le norme della legge regolatrice o comunque le altre leggi applicabili, anche l'ufficio del guardiano, così come quello del trustee può essere ricoperto da una persona giuridica od un ente. E veniamo ai beneficiari: i beneficiari possono essere indicati direttamente dal disponente nell'atto istitutivo oppure il disponente può riconoscere questo potere al trustee o al guardiano. Due le categorie di beneficiari: il beneficiario del reddito o il beneficiario finale. Il beneficiario del reddito è nel caso che ci riguarda il soggetto debole, quindi colui al quale andranno tutte le utilità che si possono ricavare dalla gestione dei beni in trust perché queste utilità vadano a soddisfare tutte le sue esigenze: di tipo economico, di tipo patrimoniale, di tipo assistenziale, di tipo morale. Il reddito quindi è vincolato allo scopo, che è lo scopo di protezione questo accade anche là dove il soggetto a favore del quale venga istituito il trust, sia un soggetto che è già interdetto oppure già sottoposto ad una amministrazione di sostegno, perché in questo caso, poiché i beni non sono nel patrimonio, non entrano a far parte del patrimonio del soggetto debole ma sono nella titolarità del trustee, il tutore e l'amministratore non potranno gestire questi beni. Sarà il trustee a pagare la retta della casa di cura, sarà il trustee a pagare il corso per l'attività ricreativa, non corrisponderà il trustee alcunché né al tutore, né all'amministratore di sostegno i quali eventualmente eserciteranno una funzione di controllo per assicurarsi che il trustee stia agendo per la realizzazione dello scopo del trust, e infatti normalmente cosa accade, che quando viene istituito un trust a favore di soggetto che già conosce una forma di protezione quale l'interdizione, o l'amministrazione di sostegno, capita, direi, abbastanza di frequente che guardiano venga nominato per l'appunto o il tutore o l'amministratore di sostegno.



Beneficiari finali: beneficiari finali sono coloro ai quali vengono destinati i beni al termine del trust. potranno essere, faccio per esempio, i figli superstiti, potrà essere l'associazione, la fondazione, la persona fisica che di fatto si è presa cura del soggetto debole, e poiché i destinatari finali possono essere indicati anche dal trustee o dal Guardiano, che come abbiamo visto prima, possono indicare, possono anche scegliere quelle che sono le persone che si devono andare ad occupare del soggetto debole, ben può darsi che, quando questo soggetto dovesse morire, se, le persone preposte abbiano svolto il loro compito in maniera corretta e puntuale, il trustee e il guardiano decidano incongiuntamente o disgiuntamente fra loro a seconda di come è previsto nell'atto di trust, potranno destinare tutti quei beni che erano vincolati in trust. Sotto questo profilo, è abbastanza evidente l'analogia con il fede commesso assistenziale previsto dall'articolo 692 del Codice Civile con una, però, importantissima differenza, che nel caso del trust i beni non entrano nel patrimonio dell'interdetto, ma rimangono nella titolarità del trustee, con tutte le conseguenze in ordine alla libera capacità di potersi il trustee muovere come meglio crede; e poi, in virtù dell'effetto segregativo, i beni rimarranno insensibili alle pretese dei creditori, non soltanto relativamente ai frutti, come previsto dall'articolo 695 del codice civile, ma anche per quanto concerne il capitale. Il trust può avere un termine; nel caso che ci riguarda, il termine del trust coinciderà normalmente con la vita, con il termine della vita del soggetto che si intendeva proteggere con l'istituzione. Questo non è sempre vero, pensiamo ad esempio ad un trust istituito a favore di un soggetto, di un figlio tossicodipendente o alcoolista: il termine del trust potrebbe coincidere con la comprovata riabilitazione psicofisica del soggetto che a quel punto potrebbe anche essere il soggetto beneficiario finale. Vediamo anche, quindi, che lo stesso termine, quanto è più snello questo strumento, lo stesso termine del trust, può essere previsto appunto dal disponente, il disponente può attribuire al trustee il potere di dichiarare la fine del trust quando questo abbia cessato il suo scopo. Nei rimedi ordinari, basta pensare a voler porre termine ad uno stato d'interdizione, occorre un vero e proprio procedimento di riabilitazione, con tutte le lungaggini del caso dovute ai tempi processuali, dovute all'intervento di molteplici operatori: avvocati, giudici, medici, eventualmente operatori e assistenti sociali. Quindi, da quanto esposto, a mio avviso, risulta abbastanza evidente quali siano i vantaggi che il trust può offrire in tutti quei casi nei quali l'ordinamento offre una protezione non adeguata o una protezione con degli strumenti che si possono considerare anche penalizzanti per i destinatari. Rappresenta quindi, a mio avviso, una valida alternativa, proprio per soddisfare tutti gli interessi sia di tipo economico che di tipo personale; è uno strumento che consente la pianificazione familiare attraverso la protezione di interessi che, comunque, l'ordinamento considera meritevoli di tutela, evitando la gran parte delle forme di controllo e di autorizzazione che sono previste, invece, dai rimedi ordinari. Ed ancora c'è da dire questo: il giudice non conosce mai l'interessato, ha



eventualmente una conoscenza che viene mediata dalla persona del tutore o dell'amministratore di sostegno. E anche l'amministrazione di sostegno, istituto di più recente istituzione, che ha il beneficio di valorizzare la capacità del soggetto e quindi di considerarlo capace di agire per tutti quegli atti che può compiere autonomamente, crea comunque un meccanismo complesso: abbiamo un giudice che deve individuare quali sono gli atti che il beneficiario può compiere da solo, quali sono gli atti che può compiere con l'assistenza dell'amministratore, quali sono gli atti che l'amministratore può compiere in rappresentanza, ed ancora lo stesso amministratore di sostegno è soggetto alle attività di controllo del giudice tutelare e ancora può essere nominato amministratore di sostegno anche una persona che non conosce affatto il soggetto che si intende proteggere. Con l'istituzione del trust, invece, il disponente che, come ho detto, è di fatto l'unico effettivo conoscitore, può prevedere analiticamente nell'atto istitutivo tutte le esigenze che debbono essere soddisfatte, può dotare il trust di tutti quei beni che ritenga necessari per la soddisfazione di queste esigenze e potrà riconoscere al trustee tutti quei poteri perché possa, in questo senso, realizzare lo scopo, addirittura il potere di porre fine al trust quando questo abbia esaurito la sua funzione. Ritengo, pertanto, di poter concludere dicendo che, effettivamente il trust può veramente rappresentare una risposta personalizzata al tema oggi posto: quello del "dopo di noi". Grazie!



## Avvocato Gabriella La Torre – Applicazioni di trust per soggetti deboli.

Buonasera a tutti...ho ritenuto utile in questo incontro trascrivere alcune clausole e farvi vedere alcuni tratti di trust che sono stati realizzati in favore di soggetti deboli e che, credo, evidenzino proprio la flessibilità di questo strumento e come questo strumento, questo atto, ha permesso di venire in contro a molteplici esigenze, alle varie esigenze che nei casi che vado a esaminare si sono presentate. Nel primo caso, riguarda una signora che ha un marito interdetto e una sorella disabile. I problemi fondamentali di questa signora si possono riassumere nell'esigenza chiaramente di provvedere al marito e alla sorella per il tempo in cui lei non ci fosse stata più e provvedere anche a se stessa perché la signora, la disponente, quella che vedremo è la disponente si è posta anche il problema se anche lei invecchiando avrebbe avuto, poteva avere dei problemi, non essere più in condizione di gestire neppure se stessa. Tra l'altro, l'intenzione della disponente era quella di destinare un certo patrimonio che probabilmente poteva anche essere eccessivo rispetto alle esigenze dei familiari e di se stessa, ma non era prevedibile al momento dell'istituzione del trust, quant'era questa eccedenza e se ci fosse stata e la disponente non sapeva assolutamente, non aveva ancora scelto chi sarebbero stati i suoi beneficiari finali là dove ci fossero residuati dei beni. Quindi, intanto è stata individuata la finalità del trust. La finalità del trust è, come si legge in questa clausola è appunto: il trust viene istituito per assicurare il mantenimento del tenore di vita attuale, è la cura e l'assistenza personale e medica dei soggetti da assistere. In nessun caso i soggetti da assistere potranno soggiornare in istituti di assistenza comunque denominati. Ora in una clausola successiva sono stati individuati chi erano questi soggetti da assistere e si legge, infatti, che la disponente considerato che il proprio coniuge Mario Rossi e la sorella, Giovanna, sono particolarmente bisognosi di protezione, intende per mezzo di questo strumento provvedere al mantenimento del tenore di vita attuale alla cura e assistenza personale e medica del proprio coniuge, della propria sorella nonché sua propria per il caso che essa stessa ne abbia necessità e questi tre soggetti saranno d'ora innanzi nominati, appunto, soggetti da assistere. Del patrimonio che la disponente intende vincolare in trust, la disponente si è riservata l'usufrutto. Questo ha avuto, quindi, come conseguenza che la disponente continuerà a gestire questo patrimonio fino a quando essa è viva ovvero fino a che non sopraggiunge una causa di incapacità, perché questa riserva di usufrutto è stata sottoposta alla condizione risolutiva della sopraggiunta capacità della disponente, quindi fino a che non si verificano queste condizioni il trust in realtà non diventa operativo a meno che, ed è questa lasciata, sempre questa facoltà alla disponente la quale può comunque rinunciare all'usufrutto in qualsiasi momento e rendere operativo da quel momento il trust quindi che opererà sia in suo favore, che in favore dei familiari. Per quanto riguarda la durata, come ha detto appunto la collega Pecchioli, questo trust è stato

legato alla vita dell'ultimo dei soggetti da assistere rimasto in vita infatti si legge il tema iniziale e la data dell'accettazione espressa del trustee per atto autentico e i cui termini finali sei mesi dopo la data della morte, in questo caso dell'ultimo dei soggetti da assistere rimasto in vita. Come ho detto prima, la disponente non era assolutamente in grado al momento della stipula dell'atto di trust di individuare chi sarebbero stati i beneficiari finali. Allora è stato previsto in questo atto che la nomina possa avvenire in qualsiasi momento nel corso della durata del trust sia per atto autentico che per testamento e la nomina dei beneficiari potrà riguardare sia beneficiari di singoli beni, ovvero beneficiari del residuo. La differenza sta nel fatto che in questo tipo di trust è stato tra l'altro previsto ulteriormente la possibilità per terzi, qualsiasi altro della famiglia di incrementare questo trust. Per cui, questa clausola, è stata così costruita e prevede che chi incrementi il fondo trust, può nominare per atto autentico, comunicato al trustee i soggetti individualmente o quale categoria, ai quali spettano i beni o diritti da lui trasferiti e il termine beneficiari di singoli beni indica questi soggetti, il termine, invece, beneficiari del residuo indica che i soggetti nominati dalla disponente nel corso della durata del trust individualmente o quale categoria revocabilmente o irrevocabilmente a termine o sotto condizione per mezzo di atti autentici comunicati al trustee o per testamento. Il sopraggiunto il termine finale – e qui devo andare un po'avanti poi torno in dietro – sopraggiunto il termine finale, quindi della durata del trust, questi beni andranno ogni diritto sul fondo trust e trasferito di diritto per gli specifici beni o quote e seguendo ogni altra disposizione delle relative nomine i beneficiari dei singoli beni per il residuo ai beneficiari del residuo e il trustee tiene il fondo a disposizione dei soggetti così individuati e cura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile a terzi. Ora, tornando indietro, nel corso della durata del trust come è stato detto nella relazione precedente, per questi tipi di trust i beneficiari del reddito sono i soggetti, è il soggetto da assistere, quindi sorge in capo al trustee degli obblighi in relazione all'utilizzo del reddito come può arrivare anche a riguardare i singoli beni del trust. E si legge: nel corso, appunto, della durata del trust il trustee impiega in favore dei soggetti da assistere quanto opportuno del reddito del fondo in trust, nonché, ottenuto il consenso del guardiano, il fondo stesso con esclusione di cespiti destinati ai beneficiari di singoli beni. Ottenuto sempre il consenso del guardiano può eseguire i versamenti al tutore di un soggetto da assistere in favore di questo ultimo senza essere tenuto a verificare l'uso delle somme a meno che sia a conoscenza di circostanze che richiedono una verifica, può per quanto riguarda beni immobili inclusi nel fondo consentire ad un soggetto da assistere di averne in possesso il godimento alle condizioni che il trustee ritenga opportune. Questa clausola è interessante perché prevede due alternative per il trustee: può o impiegare direttamente il reddito e quindi provvede lui direttamente ad effettuare, non so, tutti i pagamenti necessari in favore del soggetto da assistere oppure là

dove uno dei soggetti abbia un tutore, può anche decidere, con il consenso del guardiano, quindi a seconda delle circostanze, di versare questo reddito direttamente al tutore. Questo è lasciato un potere, lasciato proprio nella discrezionalità del trustee che opererà e sceglierà a seconda la situazione contingente ovviamente là dove il reddito risultasse non sufficiente potrà anche intaccare il fondo stesso per sopperire a tutte le esigenze dei soggetti da assistere. In questo caso poi, il trustee è stato nominato un professionista della disponente, come se fosse un commercialista, ed è stato previsto poi un meccanismo nel caso di morte, o incapacità, o dimissione o revoca di questo trustee sono stati poi previste un meccanismo per la sostituzione, per la nomina di un nuovo trustee. Guardiano è stata nominata la stessa disponente ed è stato previsto un meccanismo di sostituzione in caso di sua morte o di sua sopravvenuta incapacità. Il guardiano in questo trust, ma normalmente per questi tipi di trust hanno dei poteri abbastanza incidenti sull'attività del trustee è stato appunto attribuito al guardiano un potere che ha ampio di esprimere la propria opinione su qualunque attività svolta dal trustee. Si legge infatti, questa è la regola generale che i poteri del guardiano sono fiduciari e non personali e il guardiano ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del trust anche se non sia richiesto dal trustee, quindi in questo caso è stato dato al guardiano un potere molto incidente sull'attività del trustee e ha diritto di agire in giudizio per l'esecuzione del trust in caso di inadempimento delle obbligazioni di un trustee o del trustee e in caso della violazione della legge regolatrice del trust o della legge applicabile ad uno specifico atto del trustee. Altri, come è stato detto precedentemente, appunto questo potere di controllo comporta un obbligo per il trustee di fare un rendiconto, rendiconto che verrà presentato direttamente al guardiano. Altri tipi di clausole che riguardano il guardiano sono per esempio, proprio perché riguarda normalmente preposto all'aspetto anche morale, assistenziale del soggetto da assistere e che per esempio è il guardiano che si rende conto personalmente dello stato del soggetto assistito, dell'assistenza che gli viene prestata, oppure ancora si rende conto personalmente dell'idoneità della struttura alla quale dovesse essere affidato il soggetto assistito. Non sono pochi i casi in cui gli interventi del giudice tutelare che ha autorizzato l'adesione di disabili, sì di un disabile, in questo caso di un minore disabile ad un trust. Praticamente il caso riguarda, dunque si tratta di un minore il quale disabile e titolare di una certa somma di denaro derivante, in questo caso da una somma di risarcimento del danno. Questa somma ovviamente era vincolata secondo le regole normali, quindi in titoli di stato, i genitori desideravano viceversa utilizzare in modo più proficuo queste somme e hanno pensato al trust, questo trust che aveva questo obiettivo di acquistare determinati immobili per il cui acquisto i genitori avrebbero inserito, avrebbero messo anche dell'altro patrimonio col compito per il trustee di acquistare per tanto questi immobili di cui alcuni erano di proprietà, vedremo esclusiva del trustee, e altri invece ne acquistava unicamente l'usufrutto. Il tutto

veniva gestito nell'interesse esclusivo del soggetto, cioè di questo minore, e alla sua morte i beni sarebbero andati alla sorella del minore stesso e il giudice proprio nel caso specifico ha autorizzato i genitori, quindi non solo a svincolare in quanto come tutori del minore queste somme, ma versarle direttamente in questo trust che è stato presentato al giudice e in questo trust quindi abbiamo che gli elementi sono rappresentati, che il disponente è proprio il minore disabile e i genitori per la parte del loro patrimonio personale, trustee del trust in questo caso è stata individuata la sorella, guardiani i due genitori, e beneficiario del trust il minore per la durata della sua vita. La durata è appunto legata del trust alla vita del soggetto da assistere quindi in questo caso del minore e i beni in trust sono due immobili; un immobile appunto in piena proprietà e un secondo viene acquistato dal trustee il diritto di usufrutto, la nuda proprietà ai genitori, in modo tale che il reddito derivante dal diritto di usufrutto veniva anche questo gestito e amministrato nell'interesse esclusivo del minore. Un altro caso in cui è evidente questa perfetta compatibilità dello strumento, come questo strumento viene tra l'altro utilizzato anche in presenza di una procedura di amministrazione di sostegno ci viene offerto anche da un recente provvedimento del giudice tutelare di Genova che ha messo un soggetto sottoposto alla procedura del beneficiario della procedura dell'amministrazione di sostegno e istituire un trust. Il fatto è questo: si tratta di una coppia di coniugi e il marito adesso è affetto dal morbo di Alzheimer e questa coppia, questi genitori, hanno un figlio disabile al 100% . la preoccupazione della madre, della moglie, era quindi di assicurare ai propri familiari rispettivamente quindi marito e figlio tutto ciò di cui avevano bisogno nel caso in cui lei fosse morta prima di loro e al pari si poneva la preoccupazione, dice se anch'io poi divento... ho delle difficoltà a gestire questo patrimonio. E aveva anche il desiderio di assicurare al figlio minore, al figlio disabile, tutto ciò di cui necessitava proprio per dar seguito a quella che era una volontà del marito che era quella chiaramente di assicurare il meglio al proprio figlio. E il tribunale di Genova, il giudice tutelare ha proprio autorizzato... e quindi chiedeva al giudice tutelare di poter trasferire in questo trust un immobile che è in comproprietà col marito che era però sottoposto alla procedura dell'amministrazione di sostegno e il tribunale, giudice tutelare di Genova ha proprio autorizzato questo e nella motivazione si legge che il contenuto del trust è opportunamente volto a tutelare non solo il beneficiario il qui inteso beneficiario della procedura dell'amministrazione di sostegno, ma anche il figlio unico Mario, obiettivo che certamente rispondeva alle aspettative del signor Giorgio quando le sue migliori condizioni di salute gli consentivano una più lucida visione delle sue esigenze e di quelle del figlio. In questo trust pertanto i disponenti sono quindi, la moglie e il di lei marito sottoposti alla procedura dell'amministrazione di sostegno la finalità del trust è proprio quella di assicurare a tutti questi soggetti quello di cui necessitano e qui in questo caso sono indicati come beneficiari vitalizi si legge infatti, i disponenti che in considerazione dell'incalzare della loro età non ritengono



di essere in grado di amministrare efficacemente il loro patrimonio e a tal fine desiderano affidare a persona di comune fiducia l'amministrazione e la gestione dello stesso in modo tale che detto patrimonio sia destinato al loro figlio Mario attualmente diversamente abile per il mantenimento del miglior tenore di vita possibile nonché per garantire le cure e l'assistenza di cui ciascuno necessita. Il compito pertanto del trustee è quello di attraverso beni in trust provvedere ai bisogni dei beneficiari vitalizi che sono stati precedentemente indicati in altra clausola nella moglie, nel marito e nel figlio, in modo tale che per quanto sia possibile avuto riguardo la loro consistenza gli stessi possano mantenere in ogni momento il miglior tenore di vita tenuto conto delle loro necessità e dei bisogni di ciascuno. Anche in questo caso il termine finale è stato legato alla morte dell'ultimo dei beneficiari vitalizi rimasti in vita. L'altra particolarità di questo trust rappresentato dal fatto che la signora non sapeva assolutamente chi nominare come beneficiario e allora questo potere è stato demandato al trustee e quindi si legge in questa clausola che appunto estinti i beneficiari vitalizi, quindi morto il marito, la moglie il figlio il trustee qualora vi siano ancora beni in trust individua entro un anno dalla loro mancanza con atto scritto il beneficiario o i beneficiari finali del trust scegliendo colui o coloro che si sono particolarmente distinti nei rapporti relazionali e di assistenza con Mario. Ecco questi sono alcuni esempi di alcuni atti di trust che sono stati... di alcune clausole di atti di trust che sono stati realizzati proprio per soggetti deboli e che evidenziano la flessibilità che comunque questo tipo strumento permette e l'organizzazione come in base all'esigenze di ciascuno l'atto viene quindi formato e costruito proprio per realizzare al meglio quelle che sono le finalità e le esigenze, sia la volontà dei disponenti, sia l'esigenze dei soggetti da assistere. Grazie!

## Intervento del notaio Marco Regni

Buonasera... fino adesso abbiamo parlato del trust abbiamo visto come sia uno strumento estremamente raffinato, forse un po' complicato, ma sicuramente duttile un e che si presta molto bene a realizzare la delle e finalità della tutela di un minore. Io adesso devo parlare di un istituto un po' nuovo, che ha dato origine a tutta una serie di polemiche di diritto, il cosiddetto atto di destinazione. L'atto di destinazione, io l'ho definito polemicamente, il trust dei poveri, è stato introdotto nel nostro ordinamento con un articolo all'inizio di quest'anno, l'articolo 2645ter del codice civile, il quale prevede che nel caso in cui si ponga in essere un atto pubblico con cui si vincolano determinati beni per una certa finalità, l'atto stesso è trascrivibile, si può ricorrere al giudice da parte di qualunque interessato per veder tutelati i diritti che si intendono con questo atto tutelare e soprattutto viene riconosciuto l'effetto segregativo, ovvero sia i terzi non possono aggredire il bene. Questa norma ha dato origine a tutta una serie di interpretazioni e soprattutto molte polemiche ci sono state. Da una parte abbiamo avuto alcuni interpreti, alcuni studiosi, i quali hanno ritenuto che questa norma avesse introdotto un vero e proprio istituto nuovo, un trust di diritto italiano quasi, quindi hanno dato dignità di istituto ad una norma che in realtà è dettata per assicurare la trascrivibilità dell'atto e per assicurare una certa tutela giudiziaria, giurisdizionale a figure già previste dalla legge; hanno cioè inteso dare una dignità di istituto ad una norma che questa finalità non si proponeva di avere. La giurisprudenza sul punto è negativa, tant'è vero che abbiamo avuto un provvedimento del tribunale di Trieste il quale ha parlato nel caso di atto di istituzione di una normale destinazione normativa soprattutto, diciamo così, questa norma ha chiaramente posto l'accento sul carattere facilmente elusivo della stessa polemizzando col legislatore come spesso si fa in questi casi sul fatto che la norma stessa era estremamente scarna ed essenziale e soprattutto la norma nulla ci diceva di quello che era la vita del trust, cioè abbiamo visto come in realtà le mie colleghe vi hanno fatto vedere come il trust sia uno strumento estremamente complesso dove sono previsti tutta una serie di soggetti, di clausole, ecc... nell'atto di destinazione tutto questo non c'è, è lasciato un po' all'inventiva dell'interprete. A questo punto alcuni studiosi hanno ritenuto che questa norma, diciamo così, non introducesse nessun tipo di istituto al nostro ordinamento ma fosse una norma, diciamo così, complessiva di chiusura e consentisse in un certo qual modo alla trascrivibilità e la tutela per certi atti che trascrivibilità e tutela prima non avevano o per meglio dire non era stata riconosciuta la tutela e trascrivibilità di questi atti. A questo punto il problema qual è? Visto che abbiamo questa polemica sulla ammissibilità o no dell'istituto, sulla sua portata nel caso in cui si debba tutelare un minore è opportuno far presente che esiste questo istituto e soprattutto consigliarlo? Io ci andrei con i piedi di piombo, per quale motivo?



Perché certamente è molto più facile fare un atto di destinazione, se voi vedete i primi esempi, le prime bozze di questi atti di destinazione sono contrattini di una pagina e mezzo, due dove vengono scritte poche cose, ma dove in realtà non si tutela poi in definitiva il soggetto e soprattutto per quanto riguarda l'atto di destinazione non abbiamo una, diciamo così, un'ampiezza di tutela e di utilizzo così come abbiamo nel trust, vediamo perché. In primo luogo con l'atto di destinazione possiamo semplicemente utilizzare cioè possiamo mettere in questo contenitore solamente beni immobili o mobili registrati, quindi immobili oppure, autovetture, barche aerei... fate un po'voi. Col trust possiamo utilizzare qualunque utilità economicamente valutabile, quindi possiamo metterci dentro del denaro, titoli di stato, partecipazioni sociali, collezioni d'arte, perché no, o mobili di antiquariato di particolare pregio; quindi l'oggetto, la possibilità di utilizzo del trust è molto più ampia proprio perché possiamo utilizzare, possiamo metterci dentro tutta una serie di beni che altrimenti non potremmo utilizzare con l'atto di destinazione. L'altra critica che io faccio all'applicabilità nel caso di specie del negozio di destinazione è dovuta al fatto che la norma riconosce una tutela all'atto di destinazione di carattere evidentemente giurisdizionale, cioè se il diciamo così, se il soggetto amministratore, così come viene chiamato male amministra posso semplicemente andare dal giudice, va bene che può andarci qualunque interessato, ma così è anche per il trust ma una tutela di carattere ordinario estremamente lunga. Se ovviamente devo fare una causa per vedere attuato il programma che l'esponente aveva in testa vediamo poi chiaramente sia difficile proporre questo tipo di tutela, col trust abbiamo visto è molto più semplice sia per il fatto che possa prevedere più trustee che possono quindi di conseguenza controllarsi tra di loro e soprattutto per il fatto che il guardiano nel caso in cui trustee non facciano i loro dovere li può direttamente revocare quindi ho la sicurezza che il programma che avevo in mente, io esponente, sia sicuramente realizzato quindi abbiamo questa possibilità oltre poi ad avere la tutela giurisdizionale ordinaria quella ce l'abbiamo comunque... abbiamo quindi questa immediatezza della tutela. L'ultima cosa da dire poi è questa, questo poi le mie colleghe non ve l'hanno accennato però lo tratto io perché è un argomento più tipicamente notarile. Per il trust è prevista, pena la nullità, la indicazione della legge di riferimento, è una cosa un po'strana, ovvero sia, quando noi facciamo un atto di trust dobbiamo dire a quale legge facciamo riferimento; può essere la legge del regno di Inghilterra e Galles, il Jersey, di Malta, ce ne sono tante, sono diverse decine di paesi che hanno una legge. Proprio perché noi in Italia non abbiamo una legge il nostro legislatore ha ritenuto che noi possiamo sceglierci, fare questo tipo di scelta, scegliendoci la legge che più ci fa comodo e quella legge sarà quella che determinerà, che regolerà il trust in tutta la sua, la sua vita. Questo cosa comporta? Comporta che chiaramente l'interprete è vincolato da un apparato normativo ben preciso, non sono le dieci righe del 2645, sono leggi molto precise, molto tuzzoristiche nei confronti dei soggetti e soprattutto che



hanno una, diciamo così, un'organicità che la norma in esame non ha. Altra cosa da dire è che non solamente abbiamo una legge di riferimento ma abbiamo anche dei precedenti giurisprudenziali, ovvero sia, un domani che il giudice fosse chiamato a decidere della validità oppure della cattiva conduzione riguardo a un trust non farà riferimento, non so a che cosa, ma dovrà necessariamente far riferimento a quel giudice di Jersey addetto riguardo a quello specifico caso. Quindi l'interprete non dovrà fare voli pindarici per sapere cosa dire al giudice, ma in realtà avremo un depinali ben tracciati. Questo lo dico perché, purtroppo, nel nostro ordinamento sono stati introdotti determinati istituti senza un'adeguata, diciamo così, preparazione. Faccio riferimento ad un istituto che conoscete sicuramente tutti quanti, il fondo patrimoniale, sono penso cinque articoli, se non vado errato, molto brevi, molto scarni, quando sono stati introdotti nel codice civile.. "che bellezza un istituto nuovo"... poi alla fine proprio perché la norma era molto povera e i giudici la vedevano un po' così perché vedevano, diciamo così, in questa norma un certo, un alto grado di erosività, con provvedimenti successivi, con sentenze, ecc.. hanno ridotto la portata di questo istituto in maniera tale che ormai di fondi patrimoniali se ne fanno sempre meno e questa norma sta cadendo in disuso. Con il trust questo non accade per il semplice fatto che abbiamo, per esempio nel caso di Jersey, una giurisprudenza che, diciamo così, data da diverse centinaia di anni. Voi sapete che in Inghilterra quello che è importante non è tanto la legge quanto il precedente. Quindi in definitiva nel caso di specie, perché vi dico di non utilizzare lo strumento dell'atto di destinazione? Prima di tutto perché ancora la giurisprudenza non ha detto la sua, l'unico provvedimento tribunale di Trieste, per la negativa, tra le righe tribunale di Genova lo stesso sembra non ammettere questa figura autonoma. Soprattutto, ecco si presta questa norma, a non dico a truffe, non voglio usare questo tipo di parola forte ma certamente è un po' il *refugium peccatorum* del professionista poco accorto. Per fare un trust bisogna studiare, fare diversi incontri con i clienti, fare un contratto che sia non solamente valido per la legge italiana ma che tenga conto anche dell'ordinamento di riferimento, quindi bisogna riconoscere la legge straniera e tutto il complesso giurisprudenziale. L'atto di destinazione non richiede tutto questo, è molto semplice apparentemente un paio di paginette e lavoro passa, però devo anche dire che il professionista certamente non è che per questo riduce il suo compenso, e soprattutto si guarderà bene da avvertirvi dal fatto che la tutela che viene assegnata al minore è una tutela, assolutamente, a mio avviso, non adeguata proprio perché c'è questo vuoto legislativo che non consente una adeguata tutela del soggetto che noi invece vogliamo tutelare. Quindi da ultimo vi dico di stare molto attenti ai venditori di fumo, e quindi di, diciamo così, di preferire lo strumento del trust da quello di altri strumenti perché, come abbiamo visto, oltre ad essere molto duttile, è uno strumento molto preciso, e soprattutto con un grado di sicurezza molto alto. Grazie!



## Intervento avvocato Nicola Leone De Renzis Sonnino

Grazie.. Mi è stato chiesto stasera di sintetizzarvi e banalizzarvi i profili fiscali del trust. Io cercherò di rendervi banali questioni che non sono affatto banali e cercherò di sintetizzarvi una disciplina che in realtà è ancora abbastanza complessa, quindi lunge da me da darvi delle risposte definitive, vi segnalerò però alcuni dei passi avanti che abbiamo riscontrato in questi ultimi mesi proprio in riferimento alla disciplina fiscale del trust. Allora, una premessa importante la convenzione dell'Aia che vi ricordo è la convenzione internazionale a cui ha partecipato, ha ratificato anche dall'Italia che rappresenta il riconoscimento formale dell'istituto del trust per quanto riguarda le questioni tributarie ha lasciato piena autonomia ai singoli stati. Quindi, la conseguenza di questo articolo 19 che io vi segnalo è che la disciplina tributaria del trust in Italia deve essere rinvenuta nella disciplina tributaria italiana senza nessun riferimento a discipline estere in qualsiasi caso, quindi a prescindere da collegamenti che ci possono essere con le legislazioni estere decise. La seconda premessa che mi pare importante, riguarda la duttilità dello strumento trust che vi è stata illustrata stasera. La duttilità dell'istituto trust fa anche sì che per rinvenire la disciplina fiscale applicabile al singolo trust, occorrerà sempre tenere presente che, appunto ai fini fiscali non esiste un trust, ma esistono una molteplicità di tipologie di trust e che dunque occorrerà sempre rinvenire la disciplina fiscale applicabile al singolo trust, quindi attenzione sempre dal dare per scontato l'applicazione di alcune norme generali a qualsiasi trust noi andiamo ad incontrare proprio perché poi il trust in ragione della sua duttilità può avere delle forme che riceveranno delle discipline tributarie assolutamente diverse. I profili fiscali, lo ricordo a me stesso e cerco di ricordarlo a voi sono sostanzialmente divisi in due settori: l'imposizione indiretta e l'imposizione diretta. L'imposizione indiretta per quanto concerne il nostro istituto trust vede quattro tipologie di imposte che sono sulla carta applicabili. La prima ve la ricordo per scrupolo anche se poi ritorneremo dopo, non è una tipologia che a prima vista sembra applicabile al nostro caso, anche se in realtà vedremo poi possiede alcuni spazi di applicazione ed è l'iva che tutti noi conosciamo. Da questo punto di vista, diciamo l'operazione di costituzione e di mantenimento in vita del trust non ha alcuna peculiarità rispetto ad altri istituti quindi non ci sono specificità. Poi abbiamo l'imposta di registro che è un'imposta che colpisce, come voi sapete, tutti i trasferimenti di beni immobili e di tutta una serie di atti che vengono sottoposti alla registrazione e che dunque è una delle imposte che teoricamente può essere applicata con riferimento all'istituto del trust. Abbiamo poi, le imposte ipotecarie e catastali che sono altre imposte che credo tutti noi conosciamo e che colpiscono in particolare i trasferimenti di beni immobili e abbiamo poi, un'imposta che tutti noi fino a poco tempo fa conoscevamo per essere stata abolita: l'imposta sulle successioni e donazioni, e che viceversa è stata reintrodotta da ultimo in

modo, come dire, sistematico con un recente provvedimento di quest'anno da prima in una forma, con un decreto legge, e poi in seguito con la legge di conversione decreto legge è stata cambiata la formulazione tecnica e quindi è stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni che tutti noi conoscevamo. Questo è un dato molto importante perché, cercherò di spiegarvi, questa recentissima riforma ha cambiato il quadro normativo fiscale per il trust, proprio perché è stata reintrodotta quell'imposta che in realtà negli ultimi anni a seguito dei due governi di centro sinistra prima e poi di centro destra poi con la totale abolizione e chiaramente è stata reintrodotta al tavolo delle imposte applicabili al trust questa imposta sulle successioni di donazione, quindi comunque per quanto riguarda l'imposizione indiretta queste quattro sono le quattro imposte che teoricamente possono essere applicate. Andiamo un attimo nel concreto a vedere i passaggi che hanno rilevanza fiscale e quindi i passaggi della vita di un trust che possono poi comportare l'obbligazione al pagamento di un'imposta. Gli interventi che mi hanno preceduto vi hanno illustrato quello che è l'atto istitutivo del trust, cioè la nascita del trust, l'esempio che vi faceva l'avvocata Pecchioli la costituzione della scatola, no? Questo atto vi è stato detto può essere inserito in una disposizione testamentaria o in un atto tra vivi, e da un punto di vista fiscale si suole distinguere tra due tipologie diverse di atti istitutivi: l'atto che sia meramente istitutivo cioè ripercorrendo l'esempio che vi è stato fatto la costruzione della sola scatola vuota, quindi l'atto con cui davanti a un notaio si costituisce un trust senza attribuire a questo trust alcunché, alcuna ricchezza, alcun bene, è un atto che pacificamente, questo è un dato su cui possiamo contare, sconta l'imposta di registro quale atto appunto sottoposto a registrazione in misura fissa, i famosi 178 € che probabilmente qualcuno di voi conosce. Quindi è un atto che proprio perché non possiede autonomamente un contenuto patrimoniale in realtà non ha, una tassazione, come dire, sostanziale, quindi sconta la mera imposta di registro in misura fissa che rappresenta il costo dell'atto formale della registrazione. Vi è poi un'altra tipologia di trust, che io vi segnalo, anche perché purtroppo i limiti dell'incontro di oggi non ci consentono di approfondire tutte le tipologie di trust, il cosiddetto trust autodichiarato, cioè il trust attraverso il quale è il soggetto disponente che si autoproclama trustee di un trust il quale egli stesso è proprietario, quindi introducendo quel vincolo, quella segregazione del patrimonio di cui vi hanno parlato i miei colleghi. Ecco, anche con riferimento a questo trust ovviamente non essendovi un trasferimento formale, perché il soggetto resta sempre lo stesso, non vi è una tassazione, un'imposizione indiretta, quindi sia l'atto veramente istitutivo, sia l'atto di trust autodichiarato non scontano imposizioni diciamo sostanziali. Discorso diverso, deve essere fatto, con riferimento all'atto che, o unitamente all'atto istitutivo e quindi nella stessa sede, o separatamente contiene delle disposizioni patrimoniali, cioè quell'atto attraverso il quale in quella scatola vuota, come vi è stato detto, vengono inseriti dei contenuti, delle ricchezze,

dei beni immobili, mobili non importa quali. Ecco che, da questo punto di vista, la riforma recentissima di questo decreto legge che vi ho segnalato per vostra curiosità, convertito al ridosso della finanziaria, vedrete poi, vedremo assieme che questa manovra del nuovo legislatore si articola sia su questo provvedimento che vi ho segnalato, sia sulla finanziaria di fine anno che è uscita, è stata approvata a distanza di pochi mesi e che rappresenta però l'altra faccia della riforma, per quello che ci interessa, cioè in relazione alla disciplina fiscale del trust. Ecco vi dicevo l'imposta sulle successioni e donazioni è stata reintrodotta, è stata reintrodotta attraverso alcune disposizioni che per un verso hanno introdotto alcuni nuovi criteri e per l'altro verso hanno richiamato la disciplina normativa che era precedentemente vigente appunto in tema sulle imposte successioni e donazioni. Questo è molto importante perché il meccanismo legislatore è particolare in effetti; il legislatore introduce alcune disposizioni ex-novo e per il resto, rimanda a quella che era la vecchia normativa dell'imposta sulle successioni prevedendo alcune abrogazioni di norme che si ritengono più valide, ma l'ossatura dell'imposta resta quella che era morta negli anni 2000 e 2001, in particolare nel 2001 e che rivive adesso. Dunque, alcuni concetti importanti, cercherò, ripeto, di banalizzare dei concetti che in realtà non sono banali, ma quest'imposta a differenza del passato colpisce sia i trasferimenti cosiddetti *mortis causa*, cioè quelli che noi definiamo successioni, sia gli atti di donazione nell'accezione che tutti noi abbiamo, sia, e questa è una differenza rispetto al passato, gli atti di trasferimento a titolo gratuito quindi non donazione, ma atti attraverso i quali non vi è corrispettivo, è solo un soggetto che trasferisce ad un altro, non vi è un prezzo, un corrispettivo o un qualcosa che viene dato all'altro soggetto. Sia infine, viene previsto fra i presupposti di questa imposta la costituzione di vincoli di destinazione, questo termine ovviamente vi ricorderà che si tratta di un'espressione in qualche modo riferibile sia agli atti di destinazione di cui vi ha parlato il notaio, sia più in generale però alla finalità, ad una delle razze più importanti del trust, proprio il vincolo di destinazione su un certo bene. Il problema è che quest'imposta, quindi formalmente ricomprende il trasferimento a favore del trust la lettura che di questa norma si può dare, anche se la norma è di recentissima introduzione, quindi non vi sono chiarimenti, non vi sono circolari, non vi è giurisprudenza e quindi ancora si tratta di una norma che deve essere approfondita, letta, chiarita. La norma prevede l'applicazione di un'imposta proporzionale con aliquote che variano dal 4, al 6, all'8% a seconda del grado di parentela del destinatario del trasferimento; quindi il 4% per il parente, il coniuge e i parenti in linea retta, l'8% per tutti i terzi così avete il quadro. Stabilisce anche una franchigia, come si suole dire, cioè una soglia al disotto della quale non vi è tassazione questa soglia, però, questa franchigia è molto alta: un milione di euro con riferimento a destinatari parenti stretti, coniugi, parenti in linea retta, mentre diminuisce clamorosamente per gli altri soggetti, diventa cento mila euro per il fratello, la sorella e per gli altri parenti o terzi non vi

è più. L'interpretazione che di questa norma si può dare è che la considerazione del legislatore è nel senso di ritenere soggetto passivo, cioè beneficiario, il vero beneficiario del trust. Oggi noi parliamo di un trust a tutela del soggetto debole, a tutela di un soggetto minorato o con problemi l'interpretazione può essere quella di ritenere che in questo caso il beneficiario sarà il soggetto a cui il trust ha di mira la tutela, il mantenimento e eventualmente il trasferimento. In questo caso cosa significa da un punto di vista concreto? Significa che si potrebbe argomentare che in realtà la costituzione del trust e l'originario trasferimento del trust, o sconta l'imposta considerando il beneficiario, il soggetto a cui il trust deve pensare, quindi nel caso di un trust di famiglia in cui il soggetto in condizioni di debolezza è parente stretto per esempio applicando le aliquote di questa parentela. Un'altra alternativa che si pone seria e fondata è quella di considerare il primo passaggio, cioè il conferimento della ricchezza nella scatola, come non rilevante da un punto di vista sostanziale proprio perché questa ricchezza poi verrà trasferita alla fine del trust, come vi è stato spiegato, nella misura in cui ciò sia previsto nell'atto istitutivo. Quindi diciamo che da un punto di vista concreto, mi rendo conto di non potervi dare soluzioni certe, ma l'oscillazione tra una tassazione che va dal 4 all'8% con queste soglie di franchigia, a una tassazione che va in misura fissa con imposte di registri in misura fissa rimandando la vera tassazione al momento in cui questo patrimonio poi verrà effettivamente trasferito. La considerazione importante da fare è che ovviamente ricordatevi che queste percentuali, di 4, 6, 8% hanno ad oggetto la ricchezza trasferita, vi è stato parlato prima del trasferimento della nuda proprietà, per esempio, è chiaro che in quel caso il valore sarà rapportato alla nuda proprietà, non alla piena proprietà, quindi ricordiamoci sempre di assumere il valore imponibile nei beni che effettivamente vengono trasferiti. Vi è una norma molto importante, che vi accenno e che poi sulla quale tornerò che è contenuta nel nostro decreto legge convertito nella legge di fine 2006 la quale prevede una deroga ai criteri generali e un innalzamento della franchigia a un milione e mezzo di euro e quindi una franchigia addirittura superiore a quella prevista per i parenti stretti, nel caso in cui il beneficiario del trasferimento sia un soggetto portatore di gravi handicap così come accertato dalla legge 92 numero 104 che probabilmente voi conoscete anche meglio di me. Perché dico è importante? Da un lato perché è un sintomo nella ricostruzione del quadro normativo che il beneficiario ultimo è importante, nel senso che non è tanto importante il trust o il soggetto trustee quanto il vero beneficiario nella misura in cui si individua in un beneficiario un soggetto che sicuramente non può essere in condizioni di pensare a se stesso. In termini più chiari se il legislatore definisce beneficiario di un trasferimento un soggetto in condizioni di un grave handicap è evidente che non si può pensare che questo soggetto sia beneficiario da un punto di vista formale proprio perché tutto ciò che rappresenta l'handicap sarà motivo perché sia qualcun altro ad essere proprietario. Ovviamente però, attenzione vi è stato ricordato prima di me che il



trust non sempre e non necessariamente contempla un beneficiario finale, no? Noi possiamo trasferire un patrimonio al trustee, dire al trustee pensa a mantenere, seguire mio figlio e possiamo anche non dire o non dire fin dall'inizio a chi deve essere trasferito questo patrimonio. In questo caso, è evidente, che non potrà che essere considerato beneficiario del trasferimento il trust ossia il trustee proprio perché l'assenza di un beneficiario finale impedisce di poter colpire l'atto essendo stata reintrodotta l'imposta a fronte di un atto di donazione o titolo gratuito l'imposta deve essere assolta e quindi attenzione di nuovo a capire che un trust che contempla i beneficiari finali ha un regime fiscale diverso rispetto ad un trust che non contempla i beneficiari finali. Brevemente possiamo esaminare, giusto per capire che non comportano particolari problemi, possiamo esaminare gli atti che vengono compiuti dal trust nella digenza del trust medesimo, cioè noi abbiamo, ripercorriamo i momenti della vita del trust che poi assumono rilevanza ai fini fiscali io ho costruito una scatola, atto istitutivo di trust, e non ho pagato pressoché niente ho conferito a questa scatola delle ricchezze affinché venissero gestite, mantenute e destinate a certi scopi e come vi ho spiegato su questo conferimento vi è una tassazione che oscilla alla luce della nuova disciplina tra lo zero la misura fissa e il 4, 6, 8%. Ovviamente, poi, vi sono tutta una serie di atti che il trust compirà nella propria vita e questi atti non hanno alcunché di particolare rispetto, di peculiari rispetto agli atti fatti, compiuti da persone giuridiche o soggetti normali, persone fisiche. Quindi ricordiamoci che su questi atti vi saranno ovviamente le imposte che saranno applicabili con riferimento a particolari atti; l'Iva se per esempio la vendita viene fatta da un trust che ha anche un'attività commerciale, nulla impedisce come voi sapete che anche all'interno del nostro settore, no? Nel settore dell'utilità sociale, del *no profit* e quindi da tutela dei soggetti in condizione di debolezza, vi dicevo nulla vieta che vi possono essere dei soggetti che operano anche attraverso moduli commerciali, penso al vissuto delle Onlus che poi tutti voi credo conoscete, nei confronti delle quali è pacificamente riconosciuto che si possa nel perseguire certi obiettivi, anche svolgere attività commerciali, quindi ricordiamoci questo trust nei momenti in cui potrà in essere degli atti di vendita, di acquisto, o qualsiasi altro tipo, dovrà far riferimento alla disciplina che è normalmente applicabile in materia appunto di imposizione indiretta. Abbiamo poi l'ultimo atto e su questo poi, le considerazioni sono abbastanza semplici perché ripercorrono quelle che abbiamo già fatto, cioè l'atto finale di trasferimento dei beni al beneficiario finale là dove questo beneficiario vi sia. Anche da questo punto di vista, quindi, ad oggi abbiamo una disciplina, quella delle imposte sulle successioni e donazioni che vede, ripeto, un'applicazione di un'imposta che al trasferimento finale là dove questo trasferimento ci sia, sarà computata in quelle percentuali che vi ho detto cioè del 4, del 6, dell'8% con quella soglia di franchigia che diciamo muta a seconda del soggetto beneficiario. Vi sono alcune interpretazioni che in questa sede possiamo anche solo ricordare, ma non



approfondire, per cui vi ho spiegato in realtà, si può sostenere che la vera imposizione sarà applicata solo al momento finale vi è la possibilità anche però di sostenere che vi sarà una doppia imposizione, cioè una prima volta all'atto del conferimento e una seconda volta all'atto del trasferimento del patrimonio al beneficiario. Ecco, un aspetto importante riguarda le agevolazioni fiscali perché anzi tutto vi è questa norma che vi ho segnalato e che riguarda uno specifico regime fiscale di favori in tema di imposte indirette qualora il beneficiario del trasferimento sia un soggetto portatore di grave handicap, è un punto di riferimento importante perché è un riconoscimento che nell'ambito della valutazione del regime fiscale degli atti di donazione può essere molto importante valutare la qualità e lo stato del soggetto che riceve questa donazione, quindi questo ve lo segnalo perché tra i commentatori della norma che come vi ho detto è recentissima si è iniziata a fare largo una consapevolezza che questo spunto possa avere uno sviluppo e cioè si possa percorrere una strada in materia fiscale, di agevolazione fiscale in materia imposte indirette, che tenga conto del soggetto che riceve queste donazioni. D'altra parte, vi ricordo che in materia di non profit in generale e quindi dei soggetti che operano in un certo settore vi sono notevoli agevolazioni già ad oggi, e che lo stesso decreto legislativo 346 che vi ho ricordato che è il provvedimento che disciplinava e torna oggi a disciplinare l'imposta sulle successioni contemplava e quindi contempla di nuovo oggi alcune agevolazioni, vi ho ricordato quella dell'articolo 3 che stabilisce che non sono soggetti ad imposizioni i trasferimenti a favori di enti che abbiano per scopo esclusivo l'assistenza o altre finalità di pubbliche utilità. Quindi nei confronti di questi trasferimenti, con il decreto 346 si stabiliva non si dovesse richiedere l'imposta sulle successioni o donazioni; questa è una norma che rivive, come vi ho detto prima, per la applicazione sistematica del provvedimento, questa norma rivive oggi e quindi là dove si riconoscesse che un trust o un'associazione che svolge attività di trust abbia per oggetto la finalità, una finalità di pubblica utilità sociale ecco che allora le donazioni a favore di questo ente potrebbero essere ritenute non sottoponibili all'imposizione sulle successioni e donazioni. Chiudendo brevemente, poi se vi sono delle domande, sarà un piacere cercare magari di approfondire specifici argomenti, volevo darvi un cenno dell'altro settore della materia tributaria, ripeto per altro abbastanza complessa, che riguarda il nostro trust cioè l'imposizione diretta, le imposte dirette: irpef, irpeg, ora ires e che credo tutti voi conoscete. Allora anche da questo punto di vista vi sono delle modifiche molto recenti, queste contenute nella finanziaria di fine anno, che di nuovo sono molto importanti perché rappresentano un punto fermo, un punto di riferimento certamente da approfondire, certamente da sviluppare, ma è un punto fermo perché per la prima volta il legislatore tributario riconosce espressamente l'istituto del trust in materia tributaria italiana, fin'ora non vi era mai stato un riconoscimento del legislatore, vi erano stati riconoscimenti nell'ambito dell'applicazione



dell'istituto ma non da parte della legge tributaria italiana. La finanziaria, con questo comma, voi sapete tutti, credo, che la finanziaria di quest'anno è particolarmente lunga, particolarmente difficile, questo comma 74 dell'articolo 1 stabilisce un principio fondamentale ai nostri fini e cioè che il trust è soggetto passivo ires, ires che voi sapete è l'imposta che ha sostituito l'irpeg, cioè viene considerato ai fini fiscali un ente autonomo. Questa è la conferma da un punto di vista fiscale di quello che vi è stato detto all'inizio del nostro incontro e cioè che anche qualora vi sia un trust il cui trustee sia una persona fisica, il fatto che questa ricchezza intestata al trust è assolutamente staccata, separata, segregata rispetto al patrimonio della persona fisica, da un punto di vista fiscale è la giustificazione per ritenere quel patrimonio autonomo e non riferibile alla persona fisica o a chi che sia. Ecco la ragione per cui il legislatore oggi recepisce, per altro quanto era stato mai riconosciuto dalla dottrina, dalla stessa amministrazione finanziaria e cioè che fiscalmente ai fini, ripeto, delle imposte questa volta dirette, quindi dei redditi, il trust è considerato un soggetto passivo ires autonomo a prescindere dal fatto che il trustee sia persona fisica o persona giuridica. Vi è un aspetto importante su cui è intervenuta sempre questa disposizione della finanziaria, che ha chiarito tutte le ipotesi cui comunque il trust anche se formalmente collocato all'estero, si ritiene residente in Italia, quindi ai nostri fini conta poco, è importante ricordare, appunto, che nei confronti di questo trust il legislatore italiano fa capire molto bene che là dove gli elementi di collegamento siano importanti col territorio italiano e nel nostro caso quindi soggetti italiani ecc... è inutile andare a collocare il trust all'estero perché fiscalmente verrà ritenuto residente in Italia. Altro aspetto di cui vi do solo un breve cenno, ma che è molto importante, sarà la qualifica di questo trust. Vi accennavo prima il soggetto o l'organizzazione che si occupa anche di finalità meritevoli come quelle di cui oggi discutiamo, possono tranquillamente e sicuramente svolgere le attività commerciali. Ecco che la disciplina fiscale di questo trust ai fini dell'ires, chi di voi conosce un po' l'ires, forse riuscirà a capirmi meglio, sarà una disciplina speculare a quella degli enti o delle associazioni là dove queste siano considerate enti commerciali avrà la disciplina di impresa, là dove questo non sia considerato commerciale perché non svolge attività commerciale avrà la disciplina sostanzialmente analoga a quella delle persone fisiche, quindi pagherà i redditi su ciò che percepirà a vario titolo. Il trust assolverà le imposte ires sui redditi che saranno dallo stesso prodotte, e l'ultima novità importante che vi segnalo ha un percorso futuro di grande interesse vi è una disposizione che stabilisce che là dove di nuovo siano individuati i beneficiari e tutto in parte dei redditi del trust, cioè là dove si dica: "tu mantieni questo patrimonio e ogni anno destina il dieci, venti, cinquanta, cento per cento, dei tuoi proventi per darli a questo soggetto", questi redditi verranno direttamente imputati in capo al soggetto, in modo da evitare la tassazione in capo al trust, quindi la lettura di questa norma è nel senso di consentire una sola imposizione in capo al soggetto che percepirà

queste somme ovviamente là dove questo soggetto vi sia, voi sapete, spero che avete capito, che in realtà vi può essere un trust in cui non si preveda un beneficiario del reddito, quindi là dove però vi sia, l'imposizione sui redditi sarà direttamente applicata in capo al soggetto percipiente. Ecco altro aspetto importante da valutare, è che così come abbiamo detto per l'imposizione indiretta rivivranno e rivivono le agevolazioni fiscali che possono essere previste in generale per il settore non profit analoga considerazione può essere fatta sotto il profilo sulle imposte sui redditi. Tutte le agevolazioni previste in materia, sulle imposte sui redditi, con riferimenti agli enti o ai soggetti che svolgono attività di utilità sociale possono essere considerati applicabili anche al trust nella misura in cui ovviamente ve ne siano i presupposti. Ultima considerazione importante per voi da un punto di vista pratico, il finale trasferimento eventuale là dove sia previsto del patrimonio al soggetto beneficiario finale ovviamente non rileva i fini delle imposte dirette proprio perché è un trasferimento che rileva solo i fini dell'imposizione indiretta. La conclusione, che è brevissima, cerca solo di segnalarvi un profilo: recentemente l'istituto di trust può avere un'applicazione importante anche nel settore del non profit. Gli aspetti importanti che devono essere valutati sono oltre a tutti i profili ovviamente civilistici che vi sono stati spiegati, è la valutazione dell'impatto fiscale che oggi in effetti, soprattutto in questo settore può essere attenuato, così come deve essere attenuato nei confronti di tutti gli altri soggetti istituzionali che operano nel settore e da questo punto di vista l'auspicio è che, in seguito a questa finanziaria di quest'anno, vi possano essere degli ulteriori sviluppi che contemplino un settore di agevolazioni fiscali che ricomprende espressamente anche il trust sotto tutti i punti di vista in cui questo trust sia un soggetto che opera nel settore del non profit e per la tutela dei soggetti bisognosi. Grazie.